

d' diversa specie, nata nel territorio di Scibera, contreda Scirinda dell' estensione d' ottare quattro, are quattrodecie e centiare cinquanta due, ~~fours~~ a solura una e semela quattro dell' abolita corda d' canno ventierre e palusi orre, divisa in due spezzoni, uno di maggiore estensione, confinante con Nicola D'Angelo, con il Dottor Giovanni D'Angelo con Gaspare Pasciuta, con eredi di Filippo Pasciuta e con Serafina Cocuzza, e l' altro, di minore estensione, confinante con Giovanni Micali fu Senigi con Vincenzo Succia e con Nicola e Dottor Giovanni D'Angelo.

La durata della presente locazione sara d' anni sette continui, che cominceranno a decorrere dal primo Settembre millenovecentaquattro e finiranno a trentuno Agosto e dopo il raccolto delle olive del millenovecentacindici per l' anno estagio duecentorodici e ventisette settantacinque che i conduttori si obbligano di pagare in solido al locante, nel ed' sua dimorita, qui in Scibera, anticipatamente nel mese d' Agosto d' ogni anno e cominciare dal corrente mese d' Agosto con i requisiti d' anno in anno senza interruzione alcuna, sino alla fine della presente locazione, essend' in mora legale per la scadenza

7
216.75
216.41
5.35
722.00
726
177.22

d' ogni termine senza bisogno d' interpellata e cui espressamente rinunzieranno.

La presente locazione sara inoltre regolata dai seguenti patto e condizioni.

- 1° I conduttori rinunzieranno ai canoni fustati, ai divaris e straordinari previsti o non previsti dalla legge.
- 2° Il fustato degli ulivi di quest' anno attuale andra' a vantaggio del locante, e con quello del l' ultimo anno della presente locazione andra' a vantaggio dei conduttori.
- 3° Questi si obbligano di coltivare il suddetto fondo rustico con tutti i regali di un buon padre di famiglia, uniformandosi alle norme dei migliori agricoltori del nostro territorio.
- 4° Oltre il suddetto annuo estagio in denaro i conduttori si obbligano corrispondere ogni anno al locante, nel tempo della rispettiva matura, in due mandelli d' mandarali, due mandelli d' ulive, per salare due mandelli d' ulive nere, per due mandelli a litri otto e decilitri cinque della legale.
- 5° Per tutto cio' che non e' specificato in quest' atto e parti si rimettano alle disposizioni del Codice Civile riguardanti la locazione dei fondi rustici.

2
3